

periodo: Da parte delle regioni vengono organizzati addestramenti al riporto per i soggetti abilitati.

1. **1002.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un'area di rispetto di almeno 300 chilometri deve essere assicurata al fine di garantire che le rotte migratorie siano escluse dall'esercizio delle deroghe.

1. **1003.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I tempi di attuazione delle deroghe salvaguardano le fasi di crescita dell'avifauna selvatica.

1. **1004.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'epoca di riproduzione dell'avifauna non deve coincidere con il calendario delle deroghe.

1. **1005.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La concomitanza tra il periodo di deroga e le fasi di nidificazione è vietata.

1. **1006.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti non possono trovarsi

a meno di 100 chilometri dal più vicino centro urbano.

1. **1007.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aucupio non può figurare tra i metodi di prelievo.

1. **1008.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le riserve di caccia costituiscono l'unico ambito di esercizio delle deroghe.

1. **1009.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna forma di abbattimento può essere intesa quale prelievo.

1. **1010.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario non possono essere applicate le deroghe di cui al presente articolo.

1. **1011.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La norma regionale esclude il territorio delle comunità montane dell'esercizio delle deroghe.

1. **1012.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: Nel caso in cui la deroga consista nell'autorizzazione al personale dello Stato autorizzato ad abbattere una o più specie protette dalla direttiva 79/409/CEE, un ugual numero di specie cacciabili dovrà essere cancellato dal calendario venatorio.

1. **1013.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimane sempre vietata la caccia ai passerii ed allo storno .

1. **1014.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso è permesso utilizzare le deroghe per ampliare l'elenco delle specie cacciabili .

1. **1015.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano le deroghe alla caccia degli uccelli ittiofagi .

1. **1016.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non si applicano alla caccia degli uccelli rapaci .

1. **1017.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per disciplinare le modalità di esercizio di qualsiasi deroga all'articolo 8 della direttiva 79/409/CEE è sempre ob-

bligatoria l'autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio .

1. **1018.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni e l'Istituto nazionale della fauna selvatica, stabilisce uno speciale calendario per il prelievo venatorio in deroga di durata non superiore a giorni quindici all'interno dei quali le singole regioni possono inserire i rispettivi calendari.

1. **1019.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito temporale definito dal calendario nazionale relativo al prelievo in deroga, fissato con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e quantificabile in un massimo di trenta giorni annui nell'ambito della stagione venatoria e solo da parte del capo forestale dello Stato, le regioni possono apportare modifiche che non allunghino ulteriormente tale periodo .

1. **1020.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calendario nazionale relativo al prelievo in deroga è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni, e non è derogabile dalle singole regioni.

1. **1021.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'orario di caccia in deroga può essere stabilito solo entro le sei antimeridiane e le nove antimeridiane.

1. **984.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietato prelevare capi delle specie oggetto di deroga dalle ore nove alle ore cinque.

1. **1022.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ore nelle quali è esercitabile il prelievo in deroga non possono superare ore tre al giorno.

1. **1023.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti abilitati possono esercitare il prelievo in deroga esclusivamente dalle ore cinque alle ore otto.

1. **1024.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel medesimo provvedimento con cui si dispone la deroga, la regione dispone il dimezzamento dei limiti numerici relativi al diritto di accesso da parte dei cacciatori agli ambiti territoriali della provincia di residenza.

1. **1025.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine massimo di durata delle deroghe non può comunque essere superiore a sessanta giorni.

1. **1026.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla base dei contenuti della direttiva 79/409 CEE non è ammessa alcuna deroga permanente.

1. **1027.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'esercizio delle deroghe, sono comunque vietate le servitù di passaggio.

1. **1028.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio riscontri, anche a seguito di segnalazione da parte delle associazioni o singoli cittadini, che l'esercizio della deroga sia esorbitante rispetto ai limiti di cui alla presente legge, può chiedere alle regioni interessate di provvedere alle opportune correzioni o integrazioni. In tale caso la regione provvede a disporre la sospensione immediata della deroga al fine di apportare le modifiche necessarie.

1. **1029.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni modo le deroghe medesime devono contenere norme idonee a garantire il pieno godimento del diritto di

proprietà da parte dei proprietari dei fondi interessati all'attività di prelievo.

1. **1030.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un decreto emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali fissa la durata massima delle deroghe consentite.

1. **1031.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni deroga deve contenere il termine massimo di durata che deve essere strettamente funzionale al soddisfacimento delle ragioni che hanno determinato l'adozione della deroga stessa.

1. **1032.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Obbligatoriamente le deroghe non possono essere esercitate per più di una specie di cui all'allegato III della direttiva 79/409/CEE.

1. **1033.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inderogabilmente, nelle giornate di pioggia le deroghe non possono essere effettuate.

1. **1034.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rigorosamente è fatto divieto di ricorrere alle reti.

1. **1035.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attivazione di tali deroghe non può comportare rischio per le persone che non sono addette all'applicazione delle droghe stesse; in tale caso deve essere escluso l'uso di ogni arma da fuoco .

1. **1036.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È stabilita l'incompatibilità dell'esercizio di deroga con le coltivazioni di grano.

1. **1037.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le colture a particolare interesse economico come gli oliveti sono sottratte all'applicazione delle deroghe.

1. **1039.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: delle deroghe stesse.

1. **1041.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le guardie venatorie delle associazioni ambientaliste accompagnano il personale addetto all'esecuzione delle de-

roghe. Nel caso in cui il numero di tali guardie sia insufficiente, le deroghe sono sospese sino al reclutamento di un numero adeguato di guardie ambientaliste.

1. **1042.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I territorio in cui sono state segnalate presenze di rapaci diurni e notturni sono sottratti all'effettuazione delle deroghe.

1. **1043.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per consentire agli animali selvatici normali ritmi biologici, a cominciare dall'alimentazione, le deroghe non possono essere superiori ai 30 minuti per ogni giorno di deroga.

1. **1044.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È chiamato all'esercizio delle deroghe solo il personale specializzato indicato nominativamente dall'istituto nazionale di fauna selvatica.

1. **1045.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I possessori di licenza di caccia non possono esercitare alcuna forma di deroga.

1. **1046.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei terreni interessati da colture sperimentali e nei frutteti le deroghe non possono essere applicate.

1. **1047.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo il 15 dicembre è vietato l'esercizio di deroga.

1. **1049.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel mese di gennaio non possono essere previste deroghe.

1. **1050.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'abbattimento di esemplari di sesso maschile delle specie interessate dalle deroghe di cui al presente provvedimento è vietato.

1. **1051.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento delle droghe è ammesso esclusivamente a tecnici di provata specializzazione in materia ambientale.

1. **1052.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone che si trovino ad una

distanza inferiore ai 15 chilometri da aree in cui si stia sviluppando un incendio, è vietata ogni forma di deroga.

1. **1053.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una volta che le regioni abbiano già fatto ricorso all'esercizio di deroghe prima dell'entrata in vigore della presente legge sono escluse dalle deroghe stesse.

1. **1054.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allorché la deroga abbia interessato più di 100 capi di fauna nell'arco di un mese, essa è sospesa per 62 giorni.

1. **1055.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti abilitati è preclusa, dall'anno 2003, qualunque forma di attività venatoria.

1. **1056.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio venatorio ordinario è vietato ai soggetti abilitati che abbiano partecipato all'esecuzione di due deroghe.

1. **1057.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto obbligo ai soggetti abilitati di consegnare alle autorità competenti il

porto d'armi ed il tesserino venatorio una volta terminato il periodo di deroga. Tale conseguenza è irrevocabile.

1. **1058.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'appartenenza al Corpo Forestale dello Stato costituisce criterio esclusivo per l'individuazione di cui al periodo precedente.

1. **1059.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I pensionati del Corpo forestale dello Stato costituiscono la metà dei soggetti abilitati.

1. **1060.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I due terzi dei soggetti abilitati sono costituiti dalle guardie provinciali in quiescenza da almeno 20 anni.

1. **1061.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Presso le prefetture sono raccolti e analizzati i dati anagrafici ed i documenti relativi ai soggetti abilitati.

1. **1062.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui gli ATC ed i comprensori alpini segnalano alle regioni soggetti che siano incorsi in violazione

della normativa di esercizio in deroga si procede alla sospensione della caccia nel loro territorio per quattro stagioni venatorie.

1. **1063.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'esecuzione delle deroghe vengono sorteggiati tre cacciatori di provata esperienza ambientale per ogni ATC.

1. **1064.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È affidata al presidente di ogni ATC il compito di registrare i dati anagrafici, culturali, psicofisici ed attitudinali degli aspiranti all'esercizio delle deroghe; tali dati saranno vagliati dagli assessori regionali alla sanità e all'ambiente.

1. **1065.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È proibito l'uso di richiami e di mezzi sonori nell'esecuzione delle deroghe.

1. **1066.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli esemplari di avifauna di peso inferiore ai cinque etti non si applicano le deroghe.

1. **1067.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio delle deroghe non può avere effetti cruenti sugli animali.

1. **1068.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È istituita la Commissione bicamerale sullo stato della fauna anche in relazione all'eventuale adozione di deroghe.

1. **1069.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cattura di uccelli con reti o vischio è esclusa dalle deroghe di cui al presente articolo.

1. **1070.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si escludono tassativamente deroghe riguardanti la caccia di uccelli dell'ordine dei passeriformi.

1. **1071.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'arco di sette stagioni venatorie la durata massima delle deroghe è di trenta giorni.

1. **1072.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella regione che non ottemperi

alle condizioni di cui al presente comma ogni attività venatoria è sospesa per quattro anni.

- 1. 1073.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di violazione delle prescrizioni inerenti l'esercizio della deroga, la regione risarcisce lo Stato per una somma di euro 100 per ogni animale ucciso.

- 1. 1074.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non può esercitare la deroga di cui al presente articolo la regione che non abbia provveduto ad aumentare del 30 per cento la superficie delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b).

- 1. 1075.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il caso di violazione di una delle condizioni citate, la deroga è annullata.

- 1. 1076.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: nessuna regione può annullare il regime sanzionatorio.

- 1. 1077.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: È attribuita agli enti territoriali di cui al comma 1 la facoltà di limitare il numero di specie cacciabili.

- 1. 1078.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni derogatorie di cui al presente articolo devono comunque essere finalizzate a limitare e non ad ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia.

- 1. 1079.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le deroghe non possono prevedere l'apertura anticipata della caccia.

- 1. 1080.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio delle deroghe deve comunque mantenere il divieto di detenzione di specie non cacciabili.

- 1. 1081** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Continua ad applicarsi anche in regime di deroga il divieto di asportazione di nidi di cui alla presente legge.

- 1. 1082.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta vietata ogni attività di di-

struzione o danneggiamento di nidi e uova di uccelli selvatici.

1. **1083.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe di cui al presente articolo, comunque non possono essere attuate tramite l'esercizio delle attività venatorie.

1. **1084.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aree che presentino intenso flusso turistico sono esentate dall'applicazione delle deroghe.

1. **1085.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il prelievo, dal quale è comunque escluso l'esercizio venatorio, può essere svolto esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province autonome su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) subordinato alla partecipazione a specifici corsi di ostruzione ed al superamento del relativo esame finale.

1. **1086.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della presente legge, sono tenute ad ampliare le aree di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 fino ad una quota pari a non meno del 45 per cento del territorio re-

gionale, le regioni e le province autonome che esercitano la facoltà di deroga di cui al presente articolo.

1. **1087.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli eventuali danni causati dall'ingresso su fondo da parte dei soggetti abilitati al prelievo o dai mezzi e metodi di prelievo autorizzati, saranno risarciti dalle regioni territorialmente competenti

1. **1088.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualsiasi deroga all'articolo 6 della direttiva 79/409/CEE è possibile solo previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali.

1. **1089.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce l'autorità abilitata a dichiarare che sussistono le ragioni e le condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

1. **1090.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'esercizio della deroga per fini venatori, accertato da parte degli organi di

vigilanza di cui al comma 2, comporta l'immediato annullamento del provvedimento di deroga.

1. **1091.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro il 31 ottobre di ogni anno devono essere resi noti i censimenti sulle popolazioni di storni quale misura propeudeutica per l'applicazione delle deroghe.

1. **1092.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono promossi a livello di ogni provincia Centri di Studi sulla biodiversità in relazione all'impatto sulle popolazioni selvatiche in conseguenza della presente legge.

1. **1093.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo istituisce in ogni regione comitati scientifici composti da studiosi di zoologia docenti nell'università statali per condurre verifiche sull'opportunità delle deroghe stesse.

1. **1094.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Conferenza Stato-regioni determina per ogni deroga il numero dei

capi prelevabili complessivamente in ciascuna regione, qualora la specie oggetto di deroga sia specie migrante.

1. **1095.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora la deroga sia motivata da danni all'agricoltura essi devono essere quantificati in non meno del 5 per cento del valore delle colture della zona e localizzazioni e la deroga medesima potrà essere disposta esclusivamente nei territori nei quali i danni si siano verificati.

1. **1096.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le deroghe non possono contemplare l'uccisione di specie di fauna selvatica, se non da parte di membri del Corpo forestale dello Stato per una delle finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/409/CEE.

1. **1097.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per verificare l'impatto sull'ambiente delle misure di cui al presente articolo sono auditi annualmente presso le competenti Commissioni parlamentari competenti dodici docenti universitari in materia di biologia e biodiversità a scadenza annuale.

1. **1098.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le deroghe di cui al comma 1, non possono comportare una qualsiasi riduzione del patrimonio indisponibile dello Stato.

1. **1099.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai sensi e per gli effetti del capoverso 2, è competente il giudice ordinario.

1. **1100.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, sopprimere il comma 3.

1. **1200.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema, le deroghe possono essere richieste direttamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sono comunque disposte dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), il quale verifica la conformità delle ragioni e delle condizioni per le deroghe rispetto ad un adeguato ed uniforme livello di salvaguardia e rilascia la dichiarazione che sono realizzate le condizioni stabilite per le deroghe, le quali non possono ad ogni modo avere per oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica e devono contenere la previsione espressa di un termine massimo di durata,

rimanendo comunque contenute esclusivamente entro periodi definiti e strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

1. **1210.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, sostituire il comma 3 con il seguente: Il governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 2001, un decreto finalizzato a regolare le modalità di esercizio delle deroghe di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:

a) definizione della prevalenza dell'interesse nazionale ad una disciplina omogenea a tutela della natura e della fauna selvatica;

b) esclusione dell'ambito della deroga della possibilità di uccidere esemplari oggetto della specie stessa;

c) necessità di dimostrare l'interesse di salute e sicurezza pubblica che motiva la deroga;

d) puntuale elencazione nella deroga degli elementi richiesti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva stessa;

e) annullabilità delle disposizioni derogative in difformità rispetto ai principi della direttiva 49/709/CEE.

1. **1211.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La cattura di passerì e storni è sempre vietata.

1. **1423.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Non sono soggette a deroga regionale le disposizioni nazionali e comunita-

rie che vietano la cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo.

1. **1422.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vigila sulla conformità delle deroghe allo spirito ed alla lettera delle norme comunitarie a tutela della fauna omeoterma.

1. **1421.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Fatto salvo il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli selvatici durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative per la tutela delle specie.

1. **1201.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Fermo restando il divieto di cui all'articolo 3.

1. **1202.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Al fine di assicurare uniformità di tutela della fauna selvatica le deroghe non possono avere ad oggetto le specie migratorie.

1. **1203.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Allo scopo di garantire in tutto il territorio

nazionale una tutela dell'avifauna uniforme le deroghe non possono riguardare specie che sono in pericolo di estinzione, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

1. **1204.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Le regioni non possono adottare deroghe sulle specie i cui habitat naturali minacciano di scomparire.

1. **1205.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Per un'adeguata salvaguardia della fauna selvatica le deroghe non possono riguardare specie che nidificano nelle zone umide protette dalla Convenzione di Ramsar« .

1. **1206.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Affinché le deroghe non contrastino con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica esse non possono riguardare le zone lunghe le rotte di migrazione nonché gli habitat ad esse limitrofi.

1. **1207.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Ferma restando la necessità di un coordinamento nazionale al fine di garantire l'uniforme tutela sul territorio italiano delle specie di fauna omeoterma.

1. **1208.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Per soli sei mesi a partire dal gennaio 2003.

1. **1209.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: regionale, e con le seguenti: L'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs) costituisce, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE l'Autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite nella deroga sono realizzate.

Conseguentemente, dopo le parole: regionale, e, *aggiungere le seguenti:* . Le deroghe

1. **1212.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole: Le deroghe di cui al comma 1, *con le seguenti:* I provvedimenti a tutela della fauna omeoterma assunti attraverso le deroghe di cui al presente articolo.

1. **1213.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole: Le deroghe, *con le seguenti:* Le eccezioni improrogabili.

1. **1214.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: Le deroghe *aggiungere le seguenti:* comunque non ripetibili per più di due volte nel decennio, al fine di consentire il ripopolamento ed il riequilibrio naturale della fauna.

1. **1215.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: Le deroghe *aggiungere le seguenti:* a tutela degli uccelli selvatici.

1. **1217.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: Le deroghe *aggiungere le seguenti:* « particolari e limitate ad un solo anno solare.

1. **1218.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* sono ripetibili consecutivamente una sola volta nell'arco di sette anni e comunque ogni volta.

1. **1219.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui al comma 2.

1. **1216.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* non possono prevedere il prelievo inteso come uccisione e.

1. **1220.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* non possono riguardare specie che gli allegati della direttiva 79/409/CEE non indicano come cacciabili per l'Italia e.

1. **1221.** Azzolini, Zanella Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* non possono avere per oggetto i passeriformi e.

***1. 1222.** Azzolini, Zanella Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* non possono avere per oggetto i passeriformi e.

***1. 1225.** Carlucci, Nuvoli, Pecoraro Scanio, Lion, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* non possono prevedere l'uso di armi o strumenti di uccellazione e.

1. 1223. Azzolini, Zanella Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* non possono prevedere l'uso di fucili e reti e.

1. 1224. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* non possono comportare l'esercizio di cacce tradizionali ai migratori e.

1. 1226. Luigi Pepe, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma

1 *aggiungere le seguenti:* non possono riguardare gli uccelli migratori e.

1. 1227. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* non possono riguardare gli uccelli insettivori e.

1. 1228. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* non possono riguardare gli uccelli canori e.

1. 1229. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* non possono riguardare i fringillidi e.

1. 1230. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* non possono riguardare specie nei cui confronti è vietata la caccia e.

1. 1231. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* non possono riguardare specie per le quali non siano

stati effettuati preventivi censimenti annuali a livello locale e.

1. **1232.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere.

1. **1234.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 sono aggiungere la seguente: tassativamente.

1. **1233.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, sostituire le parole: applicate per periodi determinati con le seguenti: utilizzate per periodi determinati, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. **1425.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, sostituire la parola: applicate con le seguenti: esercitate concretamente.

1. **1239.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: avendo sentito i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.

1. **1236.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali.

1. **1235.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: uniformemente per tutte le regioni.

1. **1237.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: senza eccezioni.

1. **1238.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere la seguente: solamente.

1. **1240.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: previo atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché.

1. **1242.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: per assicurare la protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate negli allegati II e III della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché.

1. **1243.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: a tutela dell'avifauna, nonché.

- 1. 1267.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: e comunque in via del tutto eccezionale.

- 1. 1268.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, dopo la parola: applicate aggiungere le seguenti: previa concertazione in sede di Conferenza Stato-regioni.

- 1. 1424.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire le parole: per periodi determinati con le seguenti: per un solo giorno all'anno.

- 1. 1270.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole: per periodi determinati con le seguenti: per periodi non superiori ad un mese l'anno.

- 1. 1269.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: periodi aggiungere le seguenti: settimanali ben.

- 1. 1272.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire le parole da: determi-

nati, fino a e non possono avere comunque con le seguenti: predeterminati previo parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, e sentiti gli istituti riconosciuti a livello regionale. Le deroghe, comunque non possono avere.

- 1. 1352.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire la parola: determinati con le seguenti: fissati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

- 1. 1273.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: inferiori ad un mese ogni anno.

- 1. 1271.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: e comunque non superiori a quindici giorni ogni anno.

- 1. 1266.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: allo scopo di garantire la conservazione della fauna selvatica e dei loro habitat naturali, con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e agli habitat che minacciano di scomparire, nonché.

- 1. 1254.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.